



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA “PRIMARIA”
E DELLA SCUOLA “SECONDARIA DI PRIMO GRADO”
DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA

ANNI SCOLASTICI
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni frequentanti i seguenti plessi scolastici, dalle singole fermate all'istituto e viceversa, così come analiticamente descritto nel prospetto allegato al presente capitolato (**all. A**) ove risulta evidenziato l'itinerario definito dal Servizio competente, con l'indicazione delle fermate, l'articolazione delle corse giornaliere, gli orari e i carichi:

- a) scuola primaria statale "Maria e Michele Orsenigo"
- b) scuola secondaria statale di I° grado "Scuola Media Statale Figino S.za - Novedrate"

A titolo esemplificativo, si precisa che il numero di alunni iscritti al servizio nell'anno scolastico 2015/2016 è stato pari a n° 59, così suddivisi per ogni singolo plesso di appartenenza:

- scuola primaria statale "Maria e Michele Orsenigo" n. 29
- scuola secondaria statale di I° grado "Scuola Media Statale Figino S.za - Novedrate" n. 30

Il numero di iscritti nell'anno scolastico 2016/2017 è pari a n° 50 così suddivisi per ogni singolo plesso di appartenenza:

- scuola primaria statale "Maria e Michele Orsenigo" n. 20
- scuola secondaria statale di I° grado "Scuola Media Statale Figino S.za - Novedrate" n. 30

Il numero approssimativo di Km. percorsi per ogni singolo intero anno scolastico è pari a 7.400.

Il numero delle corse, la loro lunghezza e quello degli utenti potranno comunque subire variazioni in corso di contratto.

Ugualmente, qualora prima dell'inizio dell'anno scolastico venissero a mancare i presupposti per l'effettuazione o la continuità di uno dei servizi di trasporto che si intendono aggiudicare (ad esempio, nel caso di sensibile riduzione del numero di utenti trasportati od in presenza di elementi tali da giustificare comunque la non effettuazione o la sospensione del servizio), l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con preavviso di almeno trenta giorni, di non attivare il servizio stesso. La ditta appaltatrice, in questi casi, non potrà vantare alcun risarcimento danni.

Il servizio deve essere organizzato dalla ditta appaltatrice in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione con adeguato anticipo rispetto all'inizio dell'orario scolastico ed alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.

I percorsi sono formulati tenuto conto che gli studenti non possono rimanere nel mezzo per un tempo orientativamente superiore ai 30 minuti (da calcolarsi tra l'orario della prima fermata e quello di arrivo al plesso scolastico, per l'andata; tra l'orario di partenza dalla scuola all'orario dell'ultima fermata, per il ritorno).

Il rispetto dei tempi sopra indicati è vincolante, salvo i casi che dovranno avere l'espressa autorizzazione del Comune rilasciata sulla base di valutazioni di merito ed economiche.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146 e s.m.i.: "norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Il servizio di trasporto dovrà essere svolto con n. 1 (uno) automezzo con almeno 52 posti oltre l'autista.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata per tre anni scolastici: 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020.

Qualora l'Amministrazione comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico e/o urbano, l'appalto potrà essere interrotto ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo alla Ditta, per il mancato guadagno.

La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di settembre e giugno dell'anno successivo per circa n. 200 giorni di scuola.

Il giorno di inizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dall'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio stesso tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità, calendario che potrà variare da scuola a scuola, nel rispetto della normativa sull'autonomia scolastica.

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio a decorrere dalla data indicata e proseguirlo per tutto il periodo richiesto.

Il suddetto servizio, potrà essere prorogato successivamente alla scadenza del contratto per il periodo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali in essere – senza che l'appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio dietro semplice preavviso scritto della Stazione Appaltante rispetto alla scadenza naturale del contratto.

ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta con il criterio di cui all'art. 95, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri:

- a) offerta tecnica: punti massimi assegnabili 70/100
- b) offerta economica: punti massimi assegnabili 30/100

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà il servizio alla Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

I criteri e i sub-criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara.

ART. 4 - VARIAZIONI ALLE LINEE E AI PERCORSI

I percorsi, le fermate e gli orari di cui all'allegato "A" del presente capitolato sono suscettibili di variazioni in rapporto agli studenti da trasportare, ai plessi da servire, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche e/o dall'Amministrazione Comunale.

Al termine di ogni anno scolastico, nel caso si riscontri una variazione chilometrica che abbia comportato una diminuzione o un aumento entro il 20% (venti per cento) compreso, dei chilometri percorsi rispetto a quelli preventivati stabiliti a base del corrispettivo d'appalto, pari a 7.400 Km non si darà luogo a nessun conguaglio, ai sensi di quanto disposta dal bando e dall'art. 2 terzo comma del presente capitolato. Nel caso in cui la variazione chilometrica abbia comportato una diminuzione o un aumento superiore al 20% dei chilometri effettivamente percorsi per anno scolastico, per quella parte di Km inferiore o superiore al 20% si procederà a conguagliare in diminuzione o in aumento il corrispettivo spettante all'appaltatore sulla base del costo chilometrico desunto dall'offerta complessiva per il trasporto scolastico presentata dall'aggiudicatario.

ART. 5 – SERVIZI INTEGRATIVI

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad accettare, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, ulteriori servizi di trasporto per minori, complementari ed accessori rispetto a quelli ordinari di trasporto scolastico, fino a numero 5 uscite, con durata massima di 4 ore, con percorrenza da un minimo di 2 chilometri ad un massimo di 80 chilometri circa andata e ritorno, per ogni singolo anno scolastico di vigenza dell'appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un mezzo adeguato alle singole specifiche necessità.

Detti viaggi potranno avvenire sia in orari coincidenti, sia non coincidenti con quelli scolastici previsti nel normale programma di esercizio di cui all'allegato "A" al presente capitolato.

Tali viaggi saranno richiesti di volta in volta dalla Stazione Appaltante in relazione alla effettiva necessità di ricorrervi.

ART. 6 - AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà sottoposto a revisione annuale e conseguentemente verrà aggiornato in base alla variazione percentuale, verificatasi nel mese di settembre di ogni anno rispetto al mese di settembre dell'anno precedente, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale variazione (settembre 2018 su settembre 2017) verrà applicata al corrispettivo dell'anno precedente e sarà corrisposta alla ditta appaltatrice, a partire dal mese di settembre 2018.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ALL'APPALTATORE

Il Comune si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice dopo la stipula del contratto.

Il pagamento avverrà con liquidazione del Responsabile di Settore, subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC, su presentazione di regolare fattura mensile posticipata per i mesi di servizio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, salvo diverse disposizioni di legge in materia di contabilità e salvo che l'Amministrazione Comunale disconosca la regolarità della fattura e proceda conseguentemente a contestazioni. Ciascuna fattura verrà liquidata con lo stesso importo, il cui computo totale sarà corrispondente all'importo di aggiudicazione, su base anno scolastico, di cui alla presente gara.

L'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti del comma 29, lettera b) del DL 190/2014, applicherà il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" che stabilisce che le P.A. che acquistano beni e servizi, versano direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore.

Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che non siano prodotte ed inviate elettronicamente come previsto dalle vigenti normative per il pagamento elettronico della Pubblica Amministrazione.

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 non siano eseguite con le modalità previste dalla normativa suddetta.

ART. 9 – FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI

Le procedure relative alle richieste di fruizione dei servizi di trasporto scolastico sono gestite dalla stazione appaltante la quale provvederà alla acquisizione delle domande di attivazione del servizio ed alla riscossione diretta della contribuzione da parte degli utenti.

L'appaltatore è tenuto e si impegna a verificare che tutti i trasportati siano muniti del documento di viaggio, non consentendo di usufruire del servizio a coloro che ne siano sprovvisti.

ART.10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

In modo particolare, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/4/1977, al D.M. 31.1.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997 e s.m.i..

Si applicano altresì tutte le normative in materia anche se qui non espressamente riportate

La Ditta appaltatrice dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, un numero sufficiente di automezzi, adeguati alla quantità e qualità dell'utenza, nonché idonei a transitare lungo i percorsi indicati nell'allegato "A" al presente capitolato.

I mezzi utilizzati dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alla capacità di trasporto indicata sul libretto di circolazione.

I mezzi utilizzati sicuri e confortevoli dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo. In particolare dovrà essere garantito, ove si renda necessario, l'accesso ai soggetti diversamente abili.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Figino Serenza - Servizio Scolastico".

L'appaltatore deve possedere e mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per il trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente e a comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi delle persone adibite alla guida degli automezzi, unitamente alla fotocopia della patente di guida, nonché le eventuali successive variazioni.

Inoltre, deve fornire all'Ufficio Servizi scolastici, la carta di circolazione puntualmente aggiornata della registrazione annuale di collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi della Motorizzazione Civile entro 15 giorni dal rilascio.

L'Aggiudicatario è tenuto a dare al Comune immediata comunicazione telefonica di eventuali incidenti, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato. E' tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione relativa al servizio.

In caso di sciopero del personale dipendente, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio, sulla base delle norme che regolano la materia. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali lo stesso, ai sensi della L. n. 146/90 e successive modificazioni, è tenuto a garantire i contingenti minimi. Qualora la Ditta agisca in difformità alle disposizioni di legge in materia, l'Ente appaltante procederà all'applicazione delle penali contrattuali di cui all'art. 18.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare il trasporto scolastico solo agli alunni in possesso di apposito documento di viaggio rilasciato all'inizio dell'anno scolastico dal Comune di Figino Serenza. La Ditta è tenuta a trasportare esclusivamente coloro che sono muniti di detto documento o che siano inseriti negli elenchi forniti dall'Ufficio Istruzione

L'Appaltatore dovrà verificare il tesserino di utilizzo dell'automezzo, mediante controllo da parte dell'autista, con l'obbligo di segnalare all'Ufficio Servizi scolastici – eventuali nominativi di utenti non in regola con le disposizioni che disciplinano il servizio.

Sono ad esclusivo carico della Ditta assegnataria, poiché compresi nei prezzi contrattuali stabiliti, gli oneri previsti nel presente Capitolato, in particolare:

- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali, ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- oneri derivanti dalla copertura assicurativa per infortunio e danni verso terzi, compreso le cose che i trasportati dovessero portare con sé durante il trasporto, con massimale di copertura previsto in materia;
- le spese relative alla gestione del parco automezzi, sia ordinarie che straordinarie (carburante, olio, gomme, assicurazioni, manutenzioni e pulizie in genere, etc.);
- tutte le spese relative alla stipulazione del contratto per la gestione del servizio;

- la dotazione del personale di un distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del Servizio Trasporto;
- l'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione del servizio.

ART. 11 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Appaltatore assicura la continuità del servizio.

In caso di interruzione dovuta a guasti meccanici, l'Appaltatore deve avvisare immediatamente l'Ufficio Servizi scolastici e provvedere all'immediata sostituzione del mezzo stesso. In mancanza non è corrisposto il compenso relativo al servizio non effettuato e saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 18.

ART. 12 – PERSONALE

Nell'esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi strettamente al piano organizzativo elaborato dal Comune. E' fatto divieto ai conducenti dei mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico deviare dai percorsi definiti o effettuare fermate non previste nel piano. E' vietato altresì far salire sui mezzi persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di eventuali soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale per funzioni di sorveglianza o controllo.

Ogni utente nel percorso di andata dovrà essere prelevato presso la fermata individuata e scaricato esclusivamente presso la propria sede scolastica; viceversa nel percorso di ritorno dovrà essere prelevato presso la sede scolastica e scaricato esclusivamente presso la fermata individuata. I conducenti dovranno verificare che tutti gli iscritti al servizio vengono scaricati all'arrivo presso le rispettive scuole e siano presenti sui mezzi al momento del ritorno a casa.

I conducenti dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e di discesa degli alunni sui mezzi, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

I conducenti rispondono di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali, ad esempio salita e discesa dai mezzi.

La vigilanza sugli utenti dovrà essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale scolastico. Pertanto al momento dell'entrata a scuola i conducenti dovranno accertarsi che la scuola sia aperta e che il personale scolastico addetto prenda in consegna i minori. Per i viaggi di ritorno, la vigilanza sugli utenti dovrà essere esercitata dal momento della salita sui mezzi in concomitanza con l'uscita dalla scuola degli alunni, sino al momento dell'affidamento dei minori ai genitori o altro adulto a ciò espressamente delegato presenti alle fermate. In caso di assenza di questi ultimi l'alunno deve essere accompagnato all'Ufficio di Polizia Locale.

La stessa Ditta garantirà che il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, osservi le seguenti prescrizioni:

- Mantenere costantemente un contegno corretto con gli utenti e con le loro famiglie e nel pieno rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni su fatti e circostanze inerenti gli utenti, oltre ad essere rispettoso della normativa sul divieto di fumare, consono alla natura del servizio.
- Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza.
- Il personale addetto alla guida degli autoveicoli, controllerà i tesserini / abbonamenti, rilasciati dall'Ufficio Servizi scolastici del Comune, e nel caso gli alunni ne dovessero risultare recidivamente sprovvisti, segnaleranno i nominativi degli stessi all'Appaltatore responsabile.
- Tenere una velocità nei limiti di sicurezza, come previsto dal Codice della Strada.
- Non caricare a bordo:
 - a) passeggeri in numero superiore alla capienza del mezzo ed al numero consentito dalla carta di circolazione;
 - b) persone estranee al servizio stesso.

- Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e a svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione
- a) Comunicare tempestivamente ogni avversità eventualmente occorsa, all'Ufficio comunale preposto ed alle famiglie degli utenti.

ART. 13 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Il Comune ha facoltà di chiedere la sostituzione dell'autista, che a suo esclusivo giudizio, purché debitamente motivato, risulti non idoneo sotto il profilo della sicurezza o sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti del servizio. In tal caso l'Appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18.

ART. 14 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo alla ditta di osservare le disposizioni legislative e i contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto. La ditta dovrà fornire all'Amministrazione comunale la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.

La ditta è tenuta ad assicurare il personale impiegato a fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. che delinea gli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dal contratto collettivo.

Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta appaltatrice deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.Lgs. sopra citato.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore del servizio, che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa. Il prestatore del servizio è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, il prestatore del servizio dovrà essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi (R.C. Auto). Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'ente. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione di ciascun mezzo con massimale unico non inferiore a €. 15.000.000,00 per sinistro che preveda l'estensione alla responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi.

Il prestatore del servizio dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto. E' ritenuto idoneo un contratto di assicurazione R.C.T. per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 5.000.000,00. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il prestatore del servizio documenterà l'Amministrazione comunale, prima dell'attivazione del servizio, circa l'adempimento del suindicato obbligo assicurativo.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ART. 16 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A) La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, deve essere costituita con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in conformità alle norme di legge vigenti ed ai sensi del regolamento comunale dei contratti. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all'aggiudicazione definitiva.

B) La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso del requisito della qualità. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per fruire del beneficio della riduzione l'operatore economico dovrà allegare al deposito copia della certificazione di qualità comprovante il diritto alla riduzione.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Figino Serenza" e intestate al concorrente.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 17 - CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Figino Serenza potrà disporre controlli sul buon andamento del servizio appaltato per tutto il periodo della durata dell'appalto, tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Qualora detti controlli dovessero evidenziare situazioni di carenza o mancanze che potessero influire negativamente sul servizio, il Comune si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto.

Il personale del Comune di Figino Serenza potrà effettuare ogni segnalazione relativa a qualsiasi rilievo e problema in maniera tempestiva, precisa e circostanziata, al fine di consentire interventi efficaci.

L'appaltatore è tenuto a fornire ai sopra indicati responsabili dei controlli tutta la collaborazione necessaria.

La direzione dell'esecuzione del contratto è affidata al Responsabile dell'Ufficio Servizi scolastici.

ART. 18 - PENALITA'

Per ogni corsa non effettuata e, salvo che la mancata effettuazione non dipenda da causa di forza maggiore non imputabile in alcun modo alla ditta appaltatrice, l'Amministrazione Comunale stabilisce una penale giornaliera così come segue:

- da € 250,00 a € 500,00 per ogni corsa non effettuata o con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio;
- da € 500,00 a € 1.000,00 per inadempienze che provochino grave pregiudizio al funzionamento del servizio.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla Ditta in via amministrativa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Figino Serenza ha diritto di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa per danni, nei seguenti casi:

- a) mancato assolvimento di obblighi contrattuali o di legge (oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali);
- b) manifesta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- c) comprovata carenza nelle prestazioni previste nel presente capitolato;
- d) interruzione del servizio per causa imputabile all'appaltatore;

- e) la perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada o per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- f) ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio oggetto dell'appalto, a termini dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

La risoluzione del contratto per le citate cause comporterà l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prevista all'art. 16 del presente Capitolato, oltre al risarcimento dei danni effettivamente patiti.

L'appaltatore è in ogni caso obbligato di portare a termine le iniziative adottate e già in corso al momento della revoca o decadenza, nella più stretta osservanza del capitolato, fintanto che il Comune non provvederà alla sostituzione della ditta stessa.

Il contratto potrà essere altresì risolto, senza alcun onere per il Comune, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o qualora vengano meno le ragioni di opportunità e convenienza che hanno a loro tempo reso necessario il ricorso all'affidamento in appalto del servizio di cui trattasi, nel qual caso l'appaltatore, oltre al pagamento dei corrispettivi già maturati per l'attività svolta, non avrà diritto a indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto per causa dipendente da responsabilità dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà quindi di ogni danno conseguente all'eventuale interruzione del servizio in parola.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della conseguente necessità del Comune di avere un referente di stabile e sicura individuazione, è vietato alla ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione "de jure" del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto.

Sono pure vietate cessioni di credito e procure che non siano state preventivamente autorizzate dal Comune di Figino Serenza.

Resta salva la possibilità per l'appaltatore di poter gestire secondo le proprie esigenze organizzative il servizio di cui trattasi.

ART. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI DELL'UTENZA

La ditta aggiudicataria ed il personale ad essa facente capo sono tenuti al rispetto delle norme inerenti al trattamento dei dati personali dell'utenza e a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze relativi ad utenti di cui si venga a conoscenza per ragioni connesse all'espletamento del servizio

ART. 22 - DOMICILIO DELLA DITTA

Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio in Figino Serenza e dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente delegata e di gradimento del Comune; dovrà comunicare i numeri telefonici e di fax e l'indirizzo di posta elettronica per ogni contatto di routine, o urgente in caso di emergenza.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa, incluse pertanto anche quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 24 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo all'art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

ART. 25 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Nel caso di controversia circa l'interpretazione o applicazione dei rapporti derivanti dal contratto d'appalto, resta convenuta la competenza in via esclusiva del Foro di Como.

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

La Ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile: artt. 8, 9, 10, 12, 16, 18.
